Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Mercoledì, 25 agosto** **Numero 201**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1137 che concerne la composizione del Consiglio d'amministrazione e di disciplina per gli impiegati del Ministero per l'industria e il commercio ed abroga l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1138 che modifica l'art. 3 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 277, concernente l'organico del personale degli Archivi di Stato.*

REGIO DECRETO *n. 1127 che apporta modificazioni all'organizzazione e funzionamento dei RR. arsenali di Spezia e di Taranto nonchè delle Direzioni di commissariato militare marittimo che ivi hanno sede.*

REGIO DECRETO *n. 1141 che approva il nuovo piano regolatore delle opere di risanamento della zona del Mandracchio della città di Napoli.*

REGIO DECRETO *che nomina un membro della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Perugia.*

DECRETO COMMISSARIALE *per la denuncia e vendita delle uova.*

DECRETO COMMISSARIALE *che sopprime l'ufficio del commissario governativo del Consorzio pecorino romano.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero di agricoltura:* Divieto d'esportazione — *Ministero delle poste e dei telegrafi*: Avviso — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro*: Smarrimenti di ricevute — Rettifiche d'intestazione — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1137 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, numero 669;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1920, n. 305;

Visto il R. decreto 25 marzo 1920, n. 381;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919 n. 669, è abrogato.

Quando il Consiglio d'amministrazione e disciplina per gli impiegati del Ministero per l'industria e il commercio debba deliberare su argomenti riguardanti il personale appartenente ai ruoli costituiti col decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n 669, il Consiglio stesso, ove non lo presieda il ministro, sarà presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina mercantile e ne farà parte il capo della divisione che amministra tale personale. Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato appartenente ai detti ruoli, designato dal ministro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1138 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 277, relativo all'ordinamento ed allo stato economico del personale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

Ritenuta l'opportunità di abolire uno dei due posti di direttore con funzioni di ispettore degli Archivi, istituiti con l'art. 3 del citato R. decreto-legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 7 marzo 1920. n. 277, è modificato come appresso:

Alle Direzioni dei grandi archivi di Stato, può essere aggregato in aiuto al titolare altro funzionario avente grado di direttore o uno o più archivisti coll'incarico di direttori di reparto.

Un direttore scelto dal ministro, sentito il parere del Consiglio superiore per gli archivi, fra quelli che abbiano non meno di cinque anni di grado, sarà incaricato delle funzioni di ispettore.

Per gli incarichi di cui al presente articolo, sono corrisposte le indennità indicate nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

L'attuale ispettore generale conserva il titolo e le funzioni e si intende confermato nell'incarico agli effetti della disposizione di cui al presente articolo.

Art. 2.

Alla tabella *A*, allegata al decreto-legge sopracitato, è sostituita quella che, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, sarà annessa al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

1ª categoria.

Archivisti.

Posti in organico n. 85.

Stipendio iniziale L. 5500; 6 aumenti in 30 anni.

Cinque quinquenni:
- L. 700 — L. 6200 al 5° anno;
- L. 700 — L. 6900 al 10° anno;
- L. 700 — L. 7600 al 15° anno;
- L. 700 — L. 8300 al 20° anno;
- L. 700 — L. 9000 al 25° anno.

Un quinquennio:
- L. 600 — L. 9600 al 30° anno.

Direttori.

Posti in organico n. 24.

Stipendio iniziale L. 8000; 4 amenti in 18 anni.

Due quinquenni:
- L. 1100 — L. 9100 al 4° anno;
- L. 1100 — L. 10.200 all'8° anno.

Due quinquenni:
- L. 1000 — L. 11.200 al 13° anno;
- L. 1000 — L. 12.200 al 18° anno.

Incarichi.

N. 9 direttori con incarico di soprintendente: indennità annua L. 2000.

N. 1 direttore con incarico di ispettore: indennità annua L. 2000.

Al titolare della sede di Roma, per la Direzione dell'archivio centrale del Regno (oltre le predette) indennità annua di L. 1000.

N. 9 archivisti con incarico di direttore, indennità annua L. 1000.

N. B. — Il direttore meno anziano nominato in eccedenza ai posti fissati dalla presente tabella resta in soprannumero fino alla prima vacanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 1127 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2327;

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, e successive modificazioni, che approva il regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori e la contabilità del materiale dei Regi arsenali e cantieri marittimi;

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365, relativa alla riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina;

Viste le istruzioni ministeriali provvisorie in data 18 giugno 1911, per l'applicazione della su citata legge e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale, a maggioranza di 6 voti su 7, ha dato parere in massima favorevole, proponendo alcune varianti che furono in buona parte accolte;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'organizzazione e funzionamento dei RR. arsenali di Spezia e Taranto e delle Direzioni di commissariato militare marittimo che hanno quivi sede, sono apportate le modificazioni risultanti dal presente decreto.

Art. 2.

La competenza delle Direzioni costruzioni ed artiglieria ed armamenti per quanto riguarda i servizi elettrici a bordo ed a terra è determinata come segue:

Eccettuati gli apparati utenti e le linee interne delle officine e degli edifici della Direzione di artiglieria ed armamenti, che competono a questa, l'impianto e l'esercizio della stazione « Forza e Luce » e tutti gli altri servizi elettrici dell'arsenale competono alla Direzione delle costruzioni navali. Nel R. arsenale di Spezia competono inoltre alla Direzione artiglieria ed armamenti le analoghe sistemazioni della Direzione delle torpedini e del munizionamento.

Tutti gli altri servizi elettrici a bordo ed a terra, compresi quelli di telegrafia e telefonia con filo o senza filo e delle trasmissioni elettriche d'ogni specie, sono di competenza della Direzione di artiglieria ed armamenti.

I progetti generali di impianto su navi e radicali modifiche di impianti esistenti sono studiati e preparati d'accordo dalla Direzione delle costruzioni e da quella di artiglieria ed armamenti. Agli acquisti e sistemazioni di apparecchi elettrici su Regie navi provvedono la Direzione di artiglieria ed armamenti e la Direzione delle costruzioni navali ciascuna per i servizi di sua competenza; alle sistemazioni elettriche di carattere generale, e alle linee elettriche provvede sempre ed esclusivamente la Direzione di artiglieria

armamenti; le riparazioni sono tutte affidate esclusivamente alle Direzioni di artiglieria.

Art. 3.

In ciascun arsenale deve esservi una sola officina elettricisti dipendente dalla Direzione di artiglieria ed armamenti, per la riparazione di tutto il materiale elettrico e relativi impianti a terra e a bordo. Però ai lavori di manutenzione e di piccole consuetudinarie riparazioni alle linee ed apparecchi utenti del R. arsenale di propria competenza provvede direttamente la Direzione delle costruzioni navali, avvalendosi dei mezzi e del personale assegnato alla officina « Forza e Luce ».

Parimente in ciascun arsenale deve esservi un solo laboratorio fisico-elettrico dipendente dalla Direzione di artiglieria ed armamenti del quale si varrà pure la Direzione delle costruzioni, previ accordi tra i due direttori.

Il personale laureato specialista (ingegneri elettricisti) dipenderà dalla Direzione di artiglieria ed armamenti.

Art. 4.

Il servizio dei combustibili - compresa la confezione tecnica degli agglomerati - e quello delle dotazioni di rispetto degli apparati motori, nonchè dei materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli apparati motori - che saranno stabiliti con determinazione Ministeriale - sono affidati al reparto macchine dell'arsenale.

La parte amministrativa-contabile è affidata all'Ufficio amministrativo della Direzione delle costruzioni navali.

Art. 5.

Nulla è variato all'organizzazione dei servizi viveri, vestiario, casermaggio, materie tessili, dotazioni delle mense, rifornimento consumi di carattere generale alle Regie navi ed agli Enti a terra di competenza della Direzione di commissariato.

La stessa Direzione è esonerata dal servizio combustibili e consumi occorrenti al funzionamento degli apparati motori e macchinari di qualsiasi genere a bordo ed a terra.

Art. 6.

A Spezia sono costituiti i seguenti parchi di materiale guerresco per la difesa costiera, per la difesa antiaerea e per l'armamento del naviglio mercantile:

presso la Direzione d'artiglieria ed armamenti - parco delle artiglierie e delle ostruzioni;

presso la Direzione delle torpedini e del munizionamento - parco delle armi subacquee.

A Taranto i due parchi, riuniti in uno solo, sono costituiti presso la Direzione di artiglieria ed armamenti.

Il materiale dei parchi è a carico del gestore direzionale.

Art. 7.

L'Ufficio di economato della Direzione generale dell'arsenale è soppresso.

A cura dei Comandi in capo dei dipartimenti marittimi di Spezia e di Taranto sarà destinato volta per volta un ufficiale superiore della Direzione di commissariato con incarico di segretario della Giunta superiore di ricezione, in sostituzione del capo del soppresso Ufficio di economato.

Sarà pure destinato - volta per volta - un ufficiale superiore della Direzione di commissariato per presiedere agli incanti pubblici, presso le singole Direzioni dei lavori. Le attribuzioni di questo ufficiale superiore saranno stabilite con disposizioni ministeriali.

Art. 8.

Le funzioni amministrativo contabili relative al personale lavorante, all'acquisto ed impiego dei materiali nei lavori, al servizio degli incanti, la stipulazione dei contratti, la ricognizione e liquidazione delle forniture, il pagamento delle spese ad economia, sono accentrate presso l'Ufficio amministrativo di ciascuna Direzione. La liquidazione ed il pagamento delle mercedi sono eseguite dalle singole officine con il concorso dell'Ufficio di ragioneria a senso del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347.

Tale Ufficio è retto da un tenente colonnello o maggiore commissario; vi è destinato quel numero di ufficiali commissari, di ufficiali del corpo R. equipaggi e di funzionari civili che sarà determinato dal ministro della marina in relazione alle esigenze, per assicurare il buon andamento del servizio.

Il capo dell'Ufficio amministrativo dipende direttamente dal direttore. A lui spetta la piena responsabilità degli atti amministrativi, ai quali provvede in conformità delle direttive stabilite dal direttore: per delegazione del direttore firma la corrispondenza diretta al personale civile estraneo all'amministrazione della R. marina o ad autorità di grado eguale o inferiore, che non sia di speciale importanza, nonchè gli atti amministrativi ordinari come ruoli, paghe operai, conti di liquidazione, ecc.

Al capo dell'Ufficio amministrativo presso ciascuna Direzione di lavori spetta l'indennità di carica stabilita per il capo di Ufficio di economato presso la Direzione generale dell'arsenale.

L'Ufficio amministrativo della Direzione delle costruzioni navali provvede pure all'amministrazione degli operai e dei lavori di competenza del reparto macchine.

Art. 9.

Il reparto macchine ha funzioni esclusivamente tecniche.

Esso provvede alla riparazione degli apparati motori, generatori e relativi apparecchi ausiliari delle navi, siluranti, Mas, barche e galleggianti, sempre quando non si tratti di trasformazioni radicali.

Provvede altresì alle dotazioni di rispetto degli apparati motori ed apparecchi ausiliari.

I lavori di grande trasformazione di apparati motori restano di competenza della Direzione costruzioni navali.

Con decreto Ministeriale potrà essere assegnato al reparto macchine l'esercizio delle officine i cui mestieri trovano normalmente più cospicuo impiego nei servizi di sua competenza; però l'amministrazione di tali officine continua ad essere tenuta dalla Direzione delle costruzioni navali.

In ogni caso i funzionari e gli operai che sono tenuti normalmente a disposizione del reparto macchine dipendono disciplinarmente dal capo reparto. Questi redige le note caratteristiche dei funzionari, prende accordi col direttore delle costruzioni per l'avanzamento degli operai. Le punizioni agli operai debbono essere regolate con criteri uguali a quelli vigenti per la direzione costruzioni.

Per gli operai normalmente adibiti al reparto macchine, il capo reparto prende gli accordi del caso col direttore delle costruzioni navali, per quanto riguarda il lavoro a cottimo ed il lavoro straordinario, prende pure accordi per le provviste dei materiali occorrenti alle lavorazioni delle officine eventualmente assegnate al reparto, giusta quanto è precedentemente detto.

Quando occorra, delibererà al riguardo il direttore generale dell'arsenale.

Art. 10.

Le Direzioni di artiglieria ed armamenti eserciscono quelle officine che interessano la produzione e la riparazione delle armi e del munizionamento e i servizi di armamento e di porto, nonchè l'officina elettrica di cui al precedente art. 2. A Spezia le officine relative al munizionamento ed alle armi subacquee sono esercite dalla Direzione delle torpedini e del munizionamento.

Le officine porto, per quanto riguarda i lavori, dipendono dalla Direzione generale dell'arsenale.

Alla lavorazione generica dei metalli e del legno, e alle relative sistemazioni che interessano servizi di competenza della Direzione di artiglieria, debbono provvedere le officine della Direzione costruzioni navali, comprese quelle eventualmente esercite dal reparto macchine.

Presso la Direzione di artiglieria ed armamenti può essere istituita una officina mista provvista di modesti mezzi di lavoro per le piccole lavorazioni generiche dei metalli e del legno occorrenti in modo continuativo a detta Direzione, allo scopo di evitare eccessive richieste alle officine summenzionate e ritardi nella esecuzione dei lavori minuti.

Le officine esercite dalla Direzione costruzioni ed eventualmente dal reparto macchine provvedono a tutti i lavori di rispettiva competenza, compresi quelli occorrenti alla Direzione di artiglieria ed armamenti. Eventualmente dette officine, ed anche quelle delle Direzioni di artiglieria ed armamenti, provvederanno pure a lavori occorrenti alle Direzioni di commissariato o ad altri Enti della marina, purchè siano autorizzati dalle competenti Direzioni generali o Ispettorati del Ministero: questi provvederanno per il ricupero delle relative spese a carico dei capitoli che devono sopportarle.

Però, essendo unica l'amministrazione delle officine esercite dalla Direzione costruzioni e dal reparto macchine, i lavori reciprocamente necessari si effettueranno in seguito ad intese dirette tra il direttore ed il capo del reparto ed anche fra gli ufficiali dirigenti; salvo casi di speciale importanza, tali intese saranno svolte verbalmente. Per gli altri Enti si provvederà con regolari richieste di lavoro.

Quando occorra, delibererà al riguardo il direttore generale dell'arsenale.

Negli arsenali di Spezia e di Taranto potrà essere istituita una officina mista per l'esecuzione di lavori e riparazioni di limitata entità al naviglio e specialmente al naviglio minore.

Con decreto Ministeriale saranno determinate le norme per il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'officina stessa, in base al criterio di ottenere la massima rapidità e semplicità di esercizio, di amministrazione e di contabilità.

Art. 11.

Negli arsenali di Spezia e di Taranto sono istituiti i seguenti magazzini:

1. Il magazzino direzionale per ciascuna Direzione dei lavori. Provvede i materiali occorrenti ai lavori di competenza della rispettiva Direzione, e le dotazioni di manufatti per i ricambi occorrenti al naviglio ed agli Enti a terra di competenza della rispettiva Direzione.

2. Depositi di combustibili e magazzino consumi occorrenti pel funzionamento degli apparati motori e macchinari in genere a bordo e a terra.

3. Magazzino pezzi di rispetto degli apparati motori e delle dotazioni di riserva per le riparazioni di essi.

Ai magazzini di cui ai comma 2 e 3 sovraintendono ufficiali macchinisti del reparto macchine, per il servizio tecnico e di distribuzione. I magazzini stessi sono amministrati dall'Ufficio amministrativo della Direzione delle costruzioni navali.

Presso la Direzione di commissariato militare marittimo di Spezia e di Taranto è istituito il magazzino consumi di carattere generale per le R. navi e gli Enti a terra, materie tessili, dotazioni di mensa e materiale di casermaggio.

La gestione del magazzino sovramenzionato è affidata ad un gestore, anche militare, secondo risulti più conveniente, col necessario numero di fiduciari e di personale di fatica, ed è soggetta (escluso il materiale di casermaggio) alle norme contabili vigenti per i magazzini dei Regi arsenali.

Art. 12.

Con determinazione Ministeriale sarà stabilito quali materiali occorrenti ai vari magazzini debbono essere acquistati per cura della Direzione delle costruzioni, oppure della Direzione di artiglieria, oppure della Direzione di commissariato, nella intesa che l'Ente acquirente provvederà i materiali agli altri Enti, così da evitare in modo assoluto che per lo stesso materiale siano fatti acquisti da Enti diversi.

Gli acquisti che ciascuna Direzione dovrà eseguire per conto delle altre debbono essere fatti distintamente, in modo da impegnare i fondi stabiliti per ciascun servizio. In ogni contratto quindi dovrà stabilirsi il quantitativo complessivo, indicando poi le singole quantità che debbono essere consegnate ai singoli magazzini.

La Direzione delle torpedini e del munizionamento di Spezia provvederà direttamente all'acquisto dei materiali occorrenti alle sue speciali lavorazioni, e ne provvederà - quando del caso - le sottodirezioni o sezioni munizionamento degli altri arsenali, nonchè le sezioni armi subacquee per quanto riguarda il servizio delle stesse.

Art. 13.

Con determinazione del ministro della marina si provvederà:

1° alla coordinazione dei servizi dell'Ufficio di ragioneria, in relazione all'ordinamento stabilito dal presente decreto, così da ottenere la massima rapidità e semplicità nello svolgimento delle pratiche di sua competenza;

2° alla soppressione, fusione e trasformazione di laboratori, magazzini ed officine, in quanto richiesto per l'attuazione del presente decreto, col criterio di ottenere effettiva semplificazione dei servizi nonchè opportune riduzioni del personale e delle dotazioni;

3° alla istituzione degli uffici stralcio per il disbrigo delle pratiche che alla data del 1° ottobre 1920 saranno ancora in corso presso Enti di cui è disposta la soppressione.

Art. 14.

Il ministro della marina ha facoltà di estendere ad altri stabilimenti della R. marina le disposizioni del presente decreto e di quello n. 1061, in data 27 giugno 1920, concernente gli arsenali di Napoli e di Venezia, in quelle parti che riterrà più convenienti in relazione all'assetto definitivo che dovrà essere assunto.

Art. 15.

Il presente decreto andrà in vigore con la data del 1° ottobre 1920; però il ministro della marina ha facoltà di prorogarne l'attuazione nelle parti in cui, per esigenze di servizio, non sia possibile applicarle alla data anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1141 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli atti prodotti dal comune di Napoli, per ottenere a norma dell'art. 2 della legge 11 luglio 1913, n. 921, l'approvazione del nuovo piano regolatore della zona del Mandracchio;

Veduti il progetto dei lavori ed il relativo piano particolareggiato, redatti dall'ufficio municipale delle opere di risanamento bollato in data 7 giugno 1914 e debitamente pubblicati agli effetti degli articoli 17, 18, 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduta la legge 12 marzo 1911, n. 258, che autorizza

la spesa di L. 6,300,000 (sei milioni trecento mila), per la sistemazione dei servizi doganali al Mandracchio e dichiara di pubblica utilità i lavori all'uopo occorrenti;

Ritenuto che in seguito alle pubblicazioni furono presentate le seguenti opposizioni:

1° dal signor Luigi Starita, il quale impugna la pubblica utilità dell'opera e lamenta che nel piano pubblicato non si contengano tutte le indicazioni necessarie per le osservazioni cui hanno diritto le ditte espropriande;

2° dai signori Pasquale, Vincenzo e Salvatore Calabrese; Leonilda Casale, vedova Calabrese e Concetta Calabrese;

3° dai signori Cristina De Rossi, vedova Caputi; Alberto, Oreste, Carlo, Ubaldo, Elvira e Maria Caputi, i quali signori Calabrese e Caputi osservano:

a) la mancanza di una relazione sommaria;

b) la nessuna necessità di un nuovo risanamento in una zona già risanata e perciò parzialmente espropriata;

c) il sovrapporsi della dichiarazione di pubblica utilità per le opere di risanamento di cui la legge 11 luglio 1913, n. 921, a quella per le opere di sistemazione doganale di cui la legge 12 marzo 1911, n. 258;

Ritenuto:

1° che la pubblica utilità delle opere di cui trattasi risulta dalla legge 11 luglio 1913, n. 921, che con l'articolo 1° rinnova la dichiarazione di pubblica utilità dei vecchi piani di risanamento alla città di Napoli che comprendono anche la zona Mandracchio e solo fa obbligo (art. 2) che le modifiche, varianti e aggiunte ai piani delle opere siano approvati con decreto Reale;

2° che la relazione sommaria prescritta dall'art. 3 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non era nel caso necessaria essendo già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità; e solo restava il diritto ai proprietari espropriandi di dimostrare che i loro immobili non sono necessari per l'esecuzione dei lavori, e per questo bastava la pubblicazione del piano particolareggiato e degli elenchi parcellari;

3° che è infondato il reclamo circa il sovrapporsi della dichiarazione di pubblica utilità per le opere di risanamento di cui alla legge dell'11 luglio 1913, n 921, a quella per le opere di sistemazione doganale di cui alla legge 12 marzo 1911, n. 258; nulla vieta infatti che accanto e indipendentemente alle opere richieste per la sistemazione dei servizi doganali si provveda al bonificamento di tutta la zona del Mandracchio ed al razionale collegamento e miglioramento delle comunicazioni del rione;

Veduti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti della legge 11 luglio 1913, n. 921 è approvato il piano regolatore redatto dal comune di Napoli per la sistemazione igienico-edilizia della zona del Mandracchio; piano bollato in data 7 giugno 1914, il quale sarà, d'ordine Nostro, munito della firma del Nostro ministro proponente.

Art. 2.

Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori è assegnato al comune di Napoli il termine di anni 12 dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Le opposizioni dei signori Luigi Starita; Pasquale, Vincenzo e Salvatore Calabrese; Leonilda Casale vedova Calabrese, Concetta Calabrese; Cristina De Rossi vedova Caputi, Alberto, Oreste, Carlo; Ubaldo, Elvira e Maria Caputi sono respinte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il guardasigilli: FERA

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° della legge 18 luglio 1904, n. 390 sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor conte comm. Rodolfo Pucci Boncambi è nominato membro della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Perugia, sino a compimento del quadriennio 1917-920, in sostituzione del defunto cav. avv. Ettore Pernossi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti 3 gennaio 1918, n. 49 e 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque alla data del 22 agosto detenga uova di pollame conservate sia in calce che in frigorifero, o con altro sistema, deve farne denuncia dal 27 agosto al 5 settembre p. v.

Art. 2.

La denuncia deve contenere le seguenti indicazioni:

a) Comune nel quale si trova il magazzino di deposito;

b) quantità delle uova possedute, espresso in migliaia e distintamente per le uova in calce, in frigorifero o altrimenti conservate;

c) cognome, nome e indirizzo del denunciante;

d) se e per quali quantitativi siano stati fatti contratti di vendita della merce conservata, e con quali Enti o Ditte specificando la quantità per ognuno.

Art. 3.

La denuncia deve essere presentata all'Ufficio municipale del Comune ove trovasi il deposito delle uova.

Essa è ricevuta dal sindaco o da un suo delegato, e può essere anche fatta verbalmente, nel qual caso l'ufficiale ricevente la redigerà per iscritto.

In ogni caso è rilasciata ricevuta della denuncia.

Art. 4.

L'ufficiale che riceve le denuncie assume subito le opportune informazioni per controllare l'esattezza delle denuncie stesse.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria procedono a perquisizioni in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che siano detenute uova, delle quali sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 5.

Le denuncie ricevute accompagnate da un riepilogo sono dai Comuni trasmesse alla prefettura della rispettiva Provincia entro il giorno 10 settembre. Qualora l'esito delle denuncie sia negativo i Comuni devono ugualmente darne notizia alla prefettura nello stesso termine. Nei cinque giorni successivi le prefetture devono trasmettere al Commissariato per gli approvvigionamenti e consumi integralmente le denuncie e il riepilogo ricevuto dai Comuni.

Art. 6.

Le vendite all'ingrosso di uova di pollame conservate in calce o in frigorifero possono essere fatte entro limiti massimi di quantità che saranno fissati periodicamente dal Commissariato per gli approvvigionamenti e consumi. A tal fine il Commissariato generale fisserà la percentuale uniforme di vendita che sarà consentita quindicinalmente a tutte le Ditte conservatrici di uova in rapporto alla quantità denunciata da ciascuna di esse a norma del presente decreto.

La determinazione di tale percentuale sarà resa nota mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e si intenderà in tal modo immediatamente obbligatoria per tutte le Ditte.

Art. 7.

Entro i limiti della percentuale di cui all'articolo precedente le singole Ditte sono libere di commerciare la merce.

Tuttavia il Commissariato per gli approvvigionamenti e consumi si riserva la facoltà di disporre presso qualsiasi ditta di quei quantitativi che saranno da esso determinati. Il Commissariato generale si vale di tale facoltà dando alle Ditte ordini di spedizione a favore degli Enti indicati.

Per le cessioni che sono fatte dalle Ditte in base agli ordini del Commissariato generale i prezzi relativi sono determinati volta per volta dal Commissariato stesso.

Art. 8.

Ogni Ditta che dalle denuncie fatte risulti detentrice di più di 100 mila uova conservate, deve far pervenire settimanalmente al Commissariato per gli approvvigionamenti e consumi la denuncia delle vendite effettuate nella settimana precedente la denuncia stessa, con l'indicazione degli Enti o Ditte acquirenti e dei relativi prezzi di vendita.

Art. 9.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sono punite a norma dei decreti-legge 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Roma, 23 agosto 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti 3 gennaio 1918, n. 49, e 17 giugno 1920, n. 910, e 1° settembre 1919;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 24 corrente, è soppresso l'Ufficio del commissario governativo del Consorzio del pecorino romano.

Art. 2.

La rappresentanza e la gestione del Consorzio restano affidate al delegato ministeriale.

Roma, 23 agosto 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 23 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	153 40	Spagna	325 96
Londra	77 90	New Jork	21 54
Svizzera	357 30	**Oro**	308 86

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nete
3.50 % netto (1906)	69.71	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.60	—

Corso medio dei cambi

del giorno 24 agosto 1920 (Art. 39 Codice di commercio.

	Media		Media
Parigi	152 34	Spagna	—
Londra	78 45	New York	21 68
Svizzera	359 11	**Oro**	311 04

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70.31	—
3.50 % netto (1902)	61.50	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.61	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Tortona e Viguzzolo, in provincia di Alessandria, di Vado Ligure, in provincia di Genova, e di Gravere, in provincia di Torino, è stato, con decreti del 23 agosto 1920, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 19 agosto 1920, in Ostia di Borgotaro, provincia di Parma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 29 luglio 1920

Franco cav. Vincenzo, maggiore amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 3 luglio 1920.

Rinaldi cav. Gaetano, maggiore amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 giugno 1918, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Di Pretoro Eliseo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 28 ottobre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Astengo Angelo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 2 aprile 1919, richiamato in servizio dal 2 aprile 1920.

De Astis Vincenzo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 15 aprile 1919, richiamato in servizio dal 22 aprile 1920.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Ghizzoni Ennio, capitano amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento, dal 16 agosto 1920.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Cinquegrani Lorenzo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 27 febbraio 1920.

Cinquegrani Lorenzo, capitano amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento, dal 16 agosto 1920.

Marino Gaetano, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 26 luglio 1920.

Pitrelli Francesco, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 luglio 1920.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

D'Errico Antonio, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 10 giugno 1920.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Verso Giacomo, tenente amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 13 giugno 1920.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (E. n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data della ricevuta: 24 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione della ricevuta: De Col Sebastiano fu Luigi, sindaco del comune di La Valle, per conto del Comune (pos. n. 603871) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 550 — P. N. 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data della ricevuta: 15 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Fiore Paolo fu Michele (pos. n. 709302) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1307 — Data della ricevuta: 15 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Canelli Alfonso fu Alfonso (pos. n. 725004) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 19 — Ammontare della rendita: L. 9000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1277 — Data della ricevuta: 8 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Canelli Alfonso fu Alfonso (pos. n. 723773) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 3715 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 agosto 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 8).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	756546	3045 —	Caprara Lydia Geltrude Filomena fu Edoardo, moglie di *Morando di Rizzoni* Gian Giacomo fu Alessandro, dom. in Roma, con vincolo dotale	Caprara Lydia Geltrude Filomena fu Edoardo, moglie di *Morando Attendolo Bolognini* Gian Giacomo, ecc., come contro
5 0[0	128148	125 —	Amadeo Giovanni Battista fu Antonio, a Ranzo (Porto Maurizio). Vincolata ad ipoteca per cauzione di Trucchi *Costanza* fu Prospero, ved. Amadeo Bartolomeo quale contabile postale	Amadeo Giovanni Battista fu Antonio, dom. a Ranzo (Porto Maurizio). Ipotecata per cauzione di Trucchi *Anna Maria Nicoletta Costantina, detta Costanza* fu Prospero, ecc., come contro
»	152633	115 —	Trucchi *Costanza* fu Prospero ved. di Amadeo Bartolomeo, dom. a Mendatica (Porto Maurizio). Ipotecata per cauzione della titolare	Trucchi *Anna Maria Nicoletta Costantina, detta Costanza* fu Prospero ved. di Amadeo Bartolomeo, dom. a Mendatica (Porto Maurizio. Ipotecata per cauzione della titolare

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 agosto 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a posti sussidiati
della R. scuola superiore di medicina veterinaria di Milano

Anno scolastico 1920-1921

Sono messi a concorso tre posti sussidiati da conferirsi, uno ad un giovane lombardo nato in una delle seguenti provincie come sono ora costituite: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, e due a giovani veneti nati in una delle seguenti provincie come sono ora costituite: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza e nei territori compresi nella giurisdizione dei Commissariati del Trentino e della Venezia Giulia.

La quota annua di pensione è di L. 777,75.

Gli aspiranti a tali posti debbono assoggettarsi alle seguenti norme:

a) presentare entro il 25 ottobre 1920 una domanda in carta da bollo da una lira, corredata dai seguenti documenti:

diploma di licenza liceale oppure quello di licenza dell'Istituto tecnico, sezioni fisico-matematica, agraria, agrimensura, commercio-ragioneria;

fede di nascita legalizzata;

certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

b) sostenere un esame scritto consistente nello svolgimento di un tema di composizione italiana e gli esami orali di italiano, di matematica e di fisica e scienze naturali.

Gli esami di concorso cominceranno il 1° novembre 1920, alle ore 9.

Per i programmi e schiarimenti rivolgersi alla segreteria.

Milano, 1° agosto 1920.

Il direttore
N. Lanzillotti Buonsanti.

Il segretario
O. Pupilli.

R. Istituto dei sordo-muti in Roma

È aperto un concorso a quattro posti e a quelli in più, che si rendessero vacanti, nella sezione maschile e femminile di questo R. Istituto per i sordo-muti d'ambo i sessi nati nella provincia di Roma ed il cui mantenimento è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Le domande dovranno pervenire al presidente dell'Istituto (via Nomentana, 40), non più tardi del 30 settembre corrente, corredate dei documenti che seguono:

1° fede di nascita dalla quale risulti che il richiedente ha compiuto l'ottavo anno di età e non oltrepassato l'undecimo;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante:

a) la sordità ed il mutismo, se congeniti o sopraggiunti ed in questo caso, la causa, che li ha provocati;

b) la vaccinazione subita o la superata malattia di vaiuolo naturale;

c) l'attitudine intellettuale all'istruzione;

d) la buona costituzione fisica, scevra specialmente da malattie d'indole contagiosa;

3° certificato, rilasciato dal sindaco, di povertà assoluta, o di gravi strettezze economiche della famiglia del sordo-muto;

4° titoli di benemerenza della famiglia del sordo-muto;

5° obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno o l'alunna a qualunque richiesta della Direzione.

Tanto la domanda quanto i documenti per concorrere potranno essere presentati in carta libera, previa la constatata povertà a norma di legge.

La definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal risultato di una visita medica cui dovranno essere sottoposti tutti i sordo-muti al momento della loro presentazione all'Istituto.

Roma, 3 agosto 1920.

Per il presidente
A. Gaddi.

Direttore: DARIO. PERUZY Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*